

# **REGOLAMENTO**

***DISCIPLINANTE IL PAGAMENTO  
DEI CORRISPETTIVI SUI LAVORI  
ED I RAPPORTI FINANZIARI***  
**tra**  
**Consorzio e Cooperative associate**

## **INDICE**

1. PREMESSA
2. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
3. CAUZIONI E FIDEJUSSIONI
4. FINANZIAMENTI BANCARI A COOPERATIVE SU LAVORI
5. LIMITE MASSIMO DI AFFIDAMENTO CONSORTILE
6. ALTRE FORME DI INTERVENTO - CASI ECCEZIONALI
7. DISPOSIZIONI ATTUATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
8. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
9. NORME TRANSITORIE

25 maggio 2006

## **1. PREMESSA**

**1.1** Il Consorzio, nell'ambito delle sue funzioni statutarie, acquisisce nel quadro di una programmazione preventivamente concordata, lavori da assegnare per la realizzazione alle Cooperative associate, le quali con l'assegnazione assumono conseguentemente tutti i rischi e gli impegni imprenditoriali derivanti dai medesimi, ed in ispecie quelli di natura economica e finanziaria, ivi compresi quelli che gravano sul Consorzio per la partecipazione ad associazioni temporanee di imprese, consorzi e società consortili costituiti per l'acquisizione e/o l'esecuzione dei lavori e che richiedono per legge e per contratto vincolo di solidarietà tra i partecipanti e verso il committente.

**1.2** Le Cooperative assegnatarie dei lavori sono tenute, fin dalla fase di studio, a programmare la copertura finanziaria con mezzi propri o linee di credito reperite autonomamente in riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento dei lavori, sono inoltre tenute a programmare l'importo delle garanzie definitive da rilasciare a favore del committente in caso di aggiudicazione, verificandone anticipatamente la tipologia (bancarie o assicurative).

**1.3** Le Cooperative debbono ricavare dal loro equilibrio patrimoniale e finanziario la capacità di sostenere l'impegno derivante dalle acquisizioni; pertanto sono tenute a discutere preventivamente, con gli uffici consortili preposti, gli eventuali problemi relativi alla copertura finanziaria dei lavori e delle garanzie da rilasciare in caso di aggiudicazione.

**1.4** Le Cooperative assegnatarie del lavoro, sono responsabili della puntuale e sollecita redazione della contabilità e della trasmissione al Consorzio dei documenti relativi. Sono inoltre responsabili degli incassi, di cui debbono seguirne l'iter, avendo anche cura, all'occorrenza, di promuovere le opportune azioni di sollecitazione nei confronti dei committenti.

Relativamente alla gestione amministrativa dei lavori, resta pertanto affidata al Consorzio la sola parte formale non delegabile, salvo casi particolari per i quali la scelta della soluzione organizzativa più opportuna verrà assunta di comune accordo fra Consorzio e Cooperative interessate.

## **2. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO**

I pagamenti relativi ai lavori assegnati alle Cooperative associate vengono effettuati secondo le modalità di seguito indicate:

### **2.1 Anticipi contrattuali**

Su richiesta della Cooperativa interessata, il Consorzio può concedere interamente o parzialmente l'anticipazione erogata dall'ente appaltante dietro presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o di altra idonea garanzia, rilasciata o direttamente dalla Cooperativa, o, se dal Consorzio, previo rilascio di idonea contro garanzia da parte della Cooperativa stessa al Consorzio.

Su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, l'anticipazione contrattuale può essere messa a disposizione della Cooperativa

richiedente senza rilascio di garanzia, fermo restando il limite fissato dall'ultimo comma del punto 5 del presente regolamento.

Le anticipazioni ottenute dall'ente appaltante e non erogate dal Consorzio alle Cooperative sono remunerate al tasso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## **2.2 Pagamento lavori eseguiti**

I pagamenti dei lavori eseguiti vengono effettuati dal Consorzio alle Cooperative esecutrici successivamente al versamento dei corrispettivi da parte del committente, con la valuta riconosciuta al Consorzio.

Nel caso di versamento dei corrispettivi a mezzo di titoli di credito, gli stessi, di norma, vengono girati alle Cooperative esecutrici dei lavori. Con l'accettazione del titolo girato, le Cooperative rinunciano alle azioni di rivalsa o regresso verso il Consorzio, nel caso di insolvenza del debitore principale. Su richiesta della Cooperativa, il Consorzio può accreditare "salvo buon fine" l'importo corrispondente dei titoli come da prassi commerciale.

Gli interessi derivanti da mora, dilazioni accordate e pagamenti a mezzo effetti con riconoscimenti di interessi di sconto sono attribuiti alle Cooperative solo ad avvenuto incasso dei corrispettivi relativi. Ciò in armonia e conformità con quanto richiamato al punto 1.1 della premessa del presente regolamento.

## **2.3 Pagamento ritenute a garanzia**

I pagamenti ottenuti dalle stazioni appaltanti riferiti a ritenute a garanzia svincolate dietro presentazione di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, possono essere liquidati alle Cooperative al momento dell'incasso o al momento della approvazione del collaudo o atto analogo, a giudizio insindacabile del Consorzio, tenendo conto dell'insieme dei rapporti in essere con le Cooperative associate.

## **2.4 Pagamenti anticipati di lavori eseguiti**

Quando particolari circostanze lo giustificano, le Cooperative associate assegnatarie di lavori, possono presentare motivata richiesta scritta, in cui sia anche specificato lo stato dei rapporti in essere con i soci e lavoratori dipendenti, con gli istituti previdenziali e con gli eventuali subappaltatori, da documentarsi a richiesta del Consorzio, al fine di ottenere pagamenti anticipati in acconto, sulla base dei lavori eseguiti e contabilizzati, come previsto da capitolato o da contratto.

Il Consorzio, esaminata la richiesta pervenuta per iscritto da parte della Cooperativa può, nei limiti della copertura finanziaria d'appalto, concedere acconti non superiori al 70% dei lavori eseguiti e risultanti dai certificati di pagamento lavori non ancora riscossi, al netto dell'anticipazione erogata ancora da recuperare.

Trascorsi sei mesi dal previsto pagamento o scaduti i termini contrattuali di collaudo, senza che il Consorzio abbia incassato gli importi per i quali sono stati versati acconti alla Cooperativa, quest'ultima potrà essere chiamata a restituirli.

Tali pagamenti in acconto lasciano comunque impregiudicati i diritti del Consorzio di rivalersi sulla Cooperativa esecutrice, per le eventuali trattenute o detrazioni effettuate dalla stazione appaltante, sulla contabilità dei lavori in base al capitolato di appalto ed al contratto.

I pagamenti anticipati sopra descritti sono addebitati secondo le formalità ed al tasso previsto nel rapporto di conto corrente improprio.

### **3. CAUZIONI E FIDEIUSSIONI**

Per partecipazioni a gare ed assunzioni di appalti, la Cooperativa interessata potrà indicare al Consorzio, entro i tempi da essa ritenuti necessari, ma compatibili con le necessità del Consorzio e fatta salva la disponibilità di fido, l'ente presso il quale svolgere la pratica di cauzione provvisoria o definitiva, di fidejussione per anticipazione, di svincolo ritenute e le relative modalità. Saranno addebitati alla Cooperativa il costo delle medesime e gli oneri relativi. Nel caso di iniziative richiedenti cauzioni o fideiussioni di importi superiori ad € 500.000,00, ovvero di lavori assumibili in Consorzio o Associazione Temporanea di Imprese, la Cooperativa interessata, anticipatamente alla data di rilascio di garanzia definitiva a favore del Committente, dovrà essere in grado di produrre le garanzie di terzi atte a liberare il Consorzio dagli impegni richiesti, salvo diverse disposizioni preventivamente concordate con il Consorzio stesso.

Dette disposizioni ovviamente dovranno essere preventivamente decise in sede di gara e comunque al momento del rilascio della cauzione provvisoria in considerazione della normativa vigente in merito alla definizione delle cauzioni definitive.

### **4. FINANZIAMENTI BANCARI A COOPERATIVE SU LAVORI**

Le Cooperative associate, possono richiedere finanziamenti ad istituti di credito o ad altri soggetti finanziatori tramite cessione di contratto. Detta cessione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Inoltre il Consorzio, quale titolare del contratto, può:

- a) preso atto della notifica, assumere l'impegno, derivante da cessione del credito o delega all'incasso ad ente finanziatore da parte delle Cooperative esecutrici, di versare gli incassi relativi ai lavori, sul conto corrente acceso presso l'ente finanziatore, ad esso vincolato ed intestato alla Cooperativa;
- b) concedere agli eventuali enti finanziatori procura, anche irrevocabile, all'incasso o cessione di credito a garanzia di finanziamento specifico su lavori messo a disposizione della Cooperativa.

Gli impegni concessi per le operazioni sopra descritte sono limitati al solo importo per l'affidamento speciale ottenuto direttamente dalla Cooperativa, fatte salve le competenze consortili e tutto quanto al Consorzio dovuto, derivanti da rapporto con la Cooperativa stessa.

E' esclusa qualsiasi forma di garanzia fideiussoria diretta del Consorzio.

Sui lavori finanziati come sopra viene escluso qualsiasi ulteriore intervento da parte del Consorzio.

Tutti i costi relativi alle operazioni su richiamate sono addebitati alla Cooperativa.

I lavori per i quali sono attivate operazioni finanziarie comprese fra quelle indicate nel presente articolo concorreranno alla determinazione del monte crediti di cui al successivo art. 5 del regolamento.

### **5. LIMITE MASSIMO DI AFFIDAMENTO CONSORTILE**

L'intervento del Consorzio per pagamenti ed assistenza finanziaria è regolato

da quanto previsto ai punti precedenti, e conseguentemente ad esso si uniformeranno i programmi di sviluppo delle Cooperative associate e le iniziative commerciali di acquisizione ed assegnazione lavori da parte del Consorzio.

Gli impegni complessivi al netto delle operazioni garantite, assunti dal Consorzio nei confronti della singola associata, non dovranno superare l'80% dei crediti dalla stessa maturati per effetto della produzione contabilizzata ed esigibile sui lavori ad essa assegnati.

## **6. ALTRE FORME DI INTERVENTO - CASI ECCEZIONALI**

Eventuali richieste di forme particolari ed eccezionali di intervento finanziario, o di deroga il limite di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 5), devono essere esaminate e deliberate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in rapporto all'impiego che ne deve fare la Cooperativa richiedente, alle garanzie che la stessa è in grado di offrire ed in ogni caso sono concesse a termine.

## **7. DISPOSIZIONI ATTUATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**7.1** Il Consiglio di Amministrazione conferisce le deleghe necessarie per la gestione operativa del presente regolamento.

**7.2** L'ufficio responsabile del servizio finanziario fornisce agli altri servizi consortili le opportune informazioni sugli impegni verso le Cooperative associate, relazionando con la periodicità richiesta agli organi eventualmente delegati al controllo dal Consiglio di Amministrazione e in ogni caso almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione stesso.

**7.3** Tutti i rapporti finanziari con le Cooperative associate sono regolati da rapporto di conto corrente improprio le cui condizioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

## **8. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento avrà efficacia immediata con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Delegati del Consorzio.

## **9. NORME TRANSITORIE**

Le eventuali situazioni in essere di maggiore esposizione dovranno dare luogo a programmi di rientro formulati dalle Cooperative interessate entro tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento e successivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.